

Art. 16

(Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati)

(Comma 1 omissis)

Comma 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche. Tali deroghe, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieto, sono disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

(Commi 2-5 omissis)

Con l'introduzione del comma 1-bis, si prevedono delle deroghe ai divieti previsti dal comma 1¹⁷, in ragione di particolarità orografiche o esigenze di tutela paesaggistica e ambientale. Le deroghe devono essere disciplinate con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 20

(Occupazione della sede stradale)

Comma 1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione **o pregiudizio della sicurezza stradale.**

(Commi 2/5 omissis)

Con la modifica del comma 1, si introduce l'ipotesi del "pregiudizio della sicurezza stradale" fra le condizioni che possono comportare il diniego del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico nelle strade di tipo E) ed F) nelle zone di rilevanza storico-ambientale.

Art. 25

(Attraversamenti ed uso della sede stradale)

(Commi 1/1-quinquies omissis)

Comma 1-sexies. Nel caso in cui l'attraversamento comporti un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall'attraversamento stesso.

(Commi 2/7 omissis)

¹⁷ Per i proprietari o aventi diritto di fondi confinanti con le proprietà stradali al di fuori dei centri abitati, per i quali è vietato aprire canali o fossi, costruire edificazioni vicino alle strade e impiantare alberi o recinzioni.

Il nuovo comma 1-sexies deve essere letto nel contesto generale delle disposizioni sui passaggi a livello. (Vedi artt. 40, 44, 145 e 147).

La nuova norma prevede che il segnalamento delle linee elettriche posizionate ad altezze inferiori rispetto a quelle minime, deve essere realizzato sulla base di quanto previsto in un'apposita convenzione tra gli enti da adottare in funzione delle reciproche esigenze di tutela dell'opera di attraversamento, delle caratteristiche del traffico, delle infrastrutture interferenti e dell'opera stessa. Infatti, sebbene la competenza sull'installazione della totalità della segnaletica risulti in capo all'ente gestore stradale, come in tutte le zone di interferenza tra due o più infrastrutture, il confine tra le responsabilità e gli oneri di installazione e gestione richiede attente valutazioni.

Art. 40

(Segnali orizzontali)

(Commi 1/4 omissis)

Comma 5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza", ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale **nonché in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale "fermarsi e dare precedenza"**.

Comma 5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche.

(Commi 6/11 omissis)

La modifica del comma 5 deve essere letta nel contesto generale delle norme sui passaggi a livello (Vedi artt. 25, 44, 145 e 147).

Tale modifica si è resa necessaria per coordinare le nuove disposizioni relative ai comportamenti dei conducenti ai passaggi a livello introdotte nell'art. 147. Peraltro, la precedente formulazione del comma 5 non era perfettamente coordinata con il precedente art. 147, comma 2. Infatti, detta norma stabiliva che in presenza della striscia trasversale continua il conducente dovesse fermarsi in presenza del segnale di "passaggio a livello", senza fare distinzione alcuna tra le diverse tipologie (con o senza semibarriere o barriere o dispositivi di segnalazione luminosa), invece, l'art. 147, comma 2, stabiliva che il conducente potesse anche non fermarsi nei passaggi a livello senza barriere o semibarriere qualora non sopraggiungesse nessun treno. Con la modifica, la striscia trasversale continua obbliga il conducente a fermarsi ai passaggi a livello solo se è presente il segnale di "fermarsi e dare la precedenza", o nei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi.

L'introduzione del comma 5-bis deve essere letta con riferimento alla nuova definizione di "zona di attestamento ciclabile" e alle modifiche collegate degli artt. 3, 7, 143 e 154. La nuova norma disciplina le strisce trasversali continue che devono rispettare i ciclisti e i conducenti di altri veicoli in presenza di una zona di attestamento ciclabile.

segnalazione di pericolo (quattro frecce), e l'osservanza di eventuali segnalazioni imposte dai soggetti impegnati nell'attività di rallentamento.

Il nuovo comma 5-bis prevede sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole di comportamento dettate dal comma 3-bis, e cioè la violazione del divieto di sorpasso, dell'obbligo di rallentare o di accendere le quattro frecce e il mancato rispetto delle segnalazioni dei soggetti impegnati nell'attività di rallentamento.

L'osservanza degli obblighi imposti dalla norma presuppone la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 43, commi 5-bis e 5-ter, cioè l'attività di rallentamento deve essere svolta:

- su strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico;
- con i veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, o dei soggetti in possesso dell'abilitazione per la scorta ai veicoli eccezionali che tengono in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: "auto di sicurezza safety car".

Inoltre, occorre tenere in considerazione che l'attività di safety car è subordinata all'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno che stabilisce le modalità di esecuzione delle procedure di rallentamento e regolazione, nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle loro attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi. Pertanto, anche l'osservanza dei nuovi obblighi previsti dall'articolo 177 in argomento è subordinata all'adozione del predetto decreto.

Nelle more dell'emanazione del decreto, il mancato rispetto delle segnalazioni degli organi di polizia stradale cui già compete l'attività di regolazione del traffico durante l'esecuzione delle operazioni di rallentamento sono sanzionate ai sensi degli artt. 43 e 146, comma 2.

Art. 182

(Circolazione dei velocipedi)

(Comma 1 omissis)

Comma 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili, **sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili.**

(Commi 2/9-bis omissis)

Comma 9-ter ABROGATO

(Comma 10 omissis)

Con la modifica del comma 1-bis la deroga alla regola che impone ai conducenti di velocipedi di marciare in fila indiana o affiancati in numero non superiore a due quando circolano sulle strade urbane ciclabili, è stata estesa anche alle ipotesi in cui la circolazione avviene sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili.

L'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati, competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all'articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.

Con l'introduzione del comma 2-ter si prevede la partecipazione a corsi extracurricolari organizzati da istituzioni scolastiche che determinano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 2 punti, che saranno accreditati all'atto del rilascio della patente di guida, ma limitatamente a quelle di cui all'art. 115, comma 1, lettere b) e c)¹⁷⁴.

L'efficacia della norma è subordinata all'adozione di un decreto interministeriale per l'individuazione dei soggetti erogatori dei corsi e la definizione delle modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per il rilascio della relativa certificazione.

¹⁷⁴ Patenti di categoria AM, A1, B1, A2, B, BE, C1 e C1E.

o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Commi da 3 a 9 omissis

Per le modifiche dell'art. 590-bis, essendo speculari a quelle dell'art. 589-bis, si rimanda al commento di quest'ultimo articolo.

Art. 727

Abbandono di animali

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. **Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.**

Comma 2 omissis

3. All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

La modifica del comma 1 introduce un'aggravante del reato quando l'abbandono dell'animale avviene su strada o sue pertinenze.

L'aggravante in parola trova applicazione anche in caso di abbandono di animali che abbiano acquisito abitudine alla cattività.

Con l'aggiunta del comma 3, è stata introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente quando l'abbandono dell'animale sia stato attuato utilizzando un veicolo. Ai fini della configurazione di tale ipotesi, occorre dimostrare che l'utilizzo del veicolo sia stato effettivamente strumentale all'abbandono, non essendo sufficiente che l'autore del fatto sia sorpreso alla guida di un veicolo subito dopo averlo commesso. Quindi, l'ipotesi in esame potrebbe configurarsi, ad esempio, quando per raggiungere il luogo dell'abbandono, il trasporto dell'animale sul veicolo risulta determinante perché si trova in autostrada o in un luogo molto lontano dall'abitazione⁴.

⁴ Sebbene la norma non faccia specifico riferimento alle procedure per l'applicazione della sospensione della patente, si ritengono applicabili quelle di cui all'art. 224 del codice della strada.

MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE AI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

Testo integrato dell'art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, risultante dalle modifiche apportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta per le parti di interesse.

Art. 18

Qualificazione iniziale

Commi 1 e 2 omissis

3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

- a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. **Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare, nel territorio dello Stato, veicoli delle categorie di cui alla presente lettera per i servizi con la percorrenza ivi indicata, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame;**
- b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame. **Il limite di età è ridotto a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame;**
- c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame. **Il limite di età è ridotto a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato veicoli delle categorie di cui alla presente lettera, a condizione che il conducente sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'articolo 19, comma 2, della durata di 280 ore e del superamento del relativo esame. Alle medesime condizioni, il limite di età è ulteriormente ridotto a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;**
- d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all'articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

Commi da 4 a 6 omissis

MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE AL RITARDATO PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Testo integrato dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, risultante dalle modifiche apportate dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, in cui sono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni. Al testo integrato segue una breve descrizione della modifica intervenuta per le parti di interesse.

Art. 27

Esecuzione forzata

Commi da 1 a 5 omissis

6. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. **Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.**

Commi 7 e 8 omissis

La modifica dell'art.27 è intervenuta in tema di ritardato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.

Il primo periodo dell'art. 26 prevede l'applicazione di una maggiorazione di un decimo per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Per le sole sanzioni amministrativa per violazioni del codice della strada, il legislatore è intervenuto fissando un tetto massimo della maggiorazione, che non può essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione, quindi non oltre il 60% dell'importo originario.

Sebbene nel nuovo periodo introdotto non si faccia riferimento alla "sanzione dovuta" come nel primo periodo, ma genericamente all'importo delle "sanzione", si ritiene che il tetto massimo sia comunque applicabile alla somma dovuta in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, e cioè alla metà del massimo edittale, come previsto dall'art. 203, comma 3, cds. D'altronde, secondo prassi costante, giustificata anche dalla giurisprudenza, la maggiorazione prevista nel primo periodo è sempre stata applicata sulla metà del massimo edittale e la nuova disposizione, nel disciplinare il tetto massimo, non può che fare riferimento a tale importo.